

INDICE

ART. 1: AREA D'APPLICAZIONE	2
ART. 2: DEFINIZIONE DI DOPING	2
ART. 3: VIOLAZIONI DELLE NORME ANTIDOPING.....	2
ART. 4: LISTA DELLE SOSTANZE VIETATE.....	2
ART. 5: ANALISI DEI CAMPIONI.....	3
ART. 6: GESTIONE DEI RISULTATI	3
ART. 7: SANZIONI	3
ART. 8: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	4
ART. 9: MEZZI DI RICORSO	4

Art. 1: Area d'applicazione

Le violazioni delle normative antidoping definite all'articolo 3 e le conseguenze che ne derivano definite nell'articolo 9 si applicano alle seguenti persone:

- Atleti con una licenza valida di Swiss Powerlifting.

Art. 2: Definizione di doping

Qualsiasi violazione dell'articolo 4 è considerata una violazione delle norme antidoping ed è quindi considerata doping.

Art. 3: Violazioni delle norme antidoping

a) La presenza di una sostanza proibita, dei suoi metaboliti o marcatori in un test.

È dovere personale di ogni atleta assicurarsi che nessuna sostanza proibita finisca nel suo corpo. Gli atleti sono responsabili se nei loro campioni testati vengono rilevate sostanze proibite, dei loro metaboliti o marcatori. Di conseguenza, non è necessario che l'atleta sia dimostrato colpevole di dolo o negligenza per istituire una violazione alla norma antidoping ai sensi dell'articolo 3.a.

b) Rifiuto o mancata presentazione di un campione

Il rifiuto o l'omissione, senza motivo valido, di prelevare un campione dopo che l'ordine è stato emesso.

c) Illecita manomissione o tentativo di illecita manomissione di qualsiasi parte del processo di controllo antidoping.

Azioni che influenzano illecitamente il processo di controllo del doping e che non rientrano nella definizione di metodi vietati. Il reato di indebita influenza include, senza limitazioni, l'effettiva o tentata ostruzione intenzionale di un ispettore dell'antidoping mediante informazioni false all'organizzazione antidoping, con l'intimidazione di potenziali testimoni o cercando di intimidirli.

d) Il possesso di una sostanza vietata o di coadiuvanti per l'uso in una pratica vietata

Il possesso da parte di un atleta di qualsiasi sostanza o mezzo vietato per l'uso in una pratica proibita durante una competizione, a meno che il possesso sia dovuto a cure mediche necessarie o per qualsiasi altra ragione legittima.

e) Commercializzazione

L'immissione sul mercato o il tentativo di immissione sul mercato di una sostanza proibita o di coadiuvanti per l'uso di metodi vietati.

f) Somministrazione

La somministrazione o il tentativo di somministrazione di una sostanza proibita o l'utilizzo o il tentativo di utilizzo di un metodo proibito ad un atleta durante una competizione.

Art. 4: Lista delle sostanze vietate

Le sostanze e i metodi vietati sono quelli elencati nell'elenco dell'Agenzia Mondiale Antidoping. La versione attualmente valida della lista delle sostanze proibite può essere consultata su www.wada-ama.org o www.antidoping.ch

Art. 5: Analisi dei campioni

Ai fini dell'articolo 4.a, l'analisi dei campioni è effettuata esclusivamente in laboratori accreditati dalla WADA o altrimenti riconosciuti dalla WADA. La selezione del laboratorio viene effettuata esclusivamente da Swiss Powerlifting.

I campioni sono analizzati per individuare le sostanze e i metodi vietati elencati nell'elenco delle sostanze proibite.

Art. 6: Gestione dei risultati

La gestione dei risultati è responsabilità di Swiss Powerlifting.

In caso di risultato positivo dell'analisi Swiss Powerlifting informa l'atleta su

- Il risultato positivo dell'analisi;
- la regolamentazione antidoping potenzialmente violata;
- il suo diritto di presentare osservazioni, in particolare di legittimare il risultato dell'analisi con un certificato medico di un medico svizzero valido al momento del prelievo del campione o con un estratto del suo fascicolo medico;
- il diritto di esigere l'immediata analisi del campione B e il fatto che, in caso di rinuncia all'analisi del campione B, il campione A è pertanto considerato definitivo;
- la data prevista per l'analisi del campione B, se l'atleta o Swiss Powerlifting richiede l'analisi del campione B.

Art. 7: Sanzioni

a) Annullamento dei risultati

Una violazione della regola antidoping in relazione ad una gara può comportare l'annullamento del risultato ottenuto nella gara in questione, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa l'esclusione di punti, medaglie e premi.

b) Squalifica

Qualsiasi violazione dell'articolo 4 può comportare l'imposizione di un periodo di inammissibilità di quattro anni. A tale riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del Codice WADA.

c) Recidiva

In caso di una seconda violazione della regola antidoping, il periodo di inammissibilità di cui all'articolo 9.b, è raddoppiato al massimo. Ogni ulteriore violazione delle regole antidoping può comportare un periodo di inammissibilità per tutta la vita.

d) Multe e costi

La Commissione antidoping può infliggere una multa che si aggiunge ad un periodo di inammissibilità. In caso di condanna, le spese sostenute, quali le spese di analisi dei campioni, sono a carico dell'atleta.

e) Status durante la squalifica

Un atleta che ha subito una sospensione non può partecipare a nessuna competizione soggetta a Swiss Powerlifting a qualsiasi titolo (come ad esempio allenatore o aiutante) per la durata della sospensione.

f) Acquisizione di una squalifica

Se veniamo a conoscenza di una squalifica esistente presso la WADA o una delle organizzazioni mantello di Swiss Powerlifting, questo verrà acquisita.

Art. 8: Procedimento disciplinare

- a) La commissione antidoping valuta le violazioni del regolamento antidoping da parte delle persone a cui si applica il presente regolamento.
- b) La Commissione antidoping adotta, per la sua procedura, le prescrizioni contenute nel regolamento sulle norme procedurali..

Tali norme rispettano la tutela della personalità, i principi dello Stato di diritto, quali il diritto a un processo equo, l'accesso agli atti, il diritto di citare delle prove e il diritto alla motivazione.

Art. 9: Mezzi di ricorso

Le decisioni prese dalla Commissione Antidoping sulla base del presente regolamento possono essere impugnate dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia Sportiva (Tribunal Arbitral du Sport). Il ricorso non ha effetto sospensivo fintantoché non è accolto dal giudice d'appello. L'atleta direttamente interessato dalla decisione impugnata ha diritto di presentare ricorso. Il termine di ricorso è di 21 giorni dalla data di notifica scritta della decisione. Prima del TAS, la Commissione antidoping deve essere trattata come prima istanza e Swiss Powerlifting come parte in causa.

In caso di dubbio, consultare la versione in tedesco.

Cronologia

Data	Versione	Modifica	Autore	Revisione
28.05.2018	1.0	Prima edizione	Cina Serge	Dr. Wyss Christoph
23.11.2019	1.2	Traduzione in Italiano	Brian Antonioli	Luca Zeindler – Stefano Mazzucco